

Regolamento per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoressse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010 e per la valutazione prevista all'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010

(Testo coordinato del Regolamento, emanato con D.R. n. 61/2017 del 20/01/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R.n.136/2018, dal D.R.n.795/2018 e dal D.R.n.1095/2020 – Testo aggiornato al 15/09/2020)

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 14 della legge 240/2010, le modalità procedurali e i requisiti per l'attribuzione delle classi stipendiali previste dal DPR 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico delle professoressse e dei professori e delle ricercatrici e dei ricercatori universitari a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240".

2. Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità di valutazione previste dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010.

Art. 2 Modalità procedurali

1. La classe stipendiale superiore è attribuita ai e alle docenti che hanno maturato il diritto alla progressione stipendiale nel rispetto delle normative vigenti. La classe stipendiale superiore è riconosciuta previa presentazione di domanda da parte delle/degli interessate/i nell'ambito di tornate valutative bandite con Decreto Rettorale.

2. L'elenco degli e delle aventi diritto è pubblicato sul Portale di Ateneo prima dell'avvio della tornata.

3. La classe stipendiale superiore è attribuita in seguito a una procedura valutativa che tiene conto dell'attività svolta nel triennio precedente nei seguenti ambiti istituzionali: Didattica, Ricerca, Attività gestionali con le modalità previste nei successivi articoli 3; 3 bis; 4; 5 e 6.

4. La domanda di attribuzione della classe attesta le attività svolte nel triennio ed è ritenuta equivalente alla relazione sulle attività svolte di cui all'art. 6 comma 14 della Legge 240/2010.

5. Sono bandite in ciascun anno solare due tornate valutative, di norma con la seguente cadenza:

1. entro il 28 febbraio per i docenti che hanno maturato il diritto alla progressione stipendiale entro il 31/12 dell'anno precedente;

2. entro il 30 settembre per i docenti che hanno maturato il diritto alla progressione stipendiale entro il 31 luglio dell'anno in corso.

6. Il termine per la conclusione del procedimento di attribuzione della classe stipendiale superiore è fissato in 5 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 2 bis Esiti della valutazione

1. Al termine del procedimento le/i candidate/i che hanno ottenuto una valutazione positiva sono inquadrate/i nella classe stipendiale superiore con decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese di maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'art. 2 comma 3.

2. In caso di valutazione negativa o di mancata presentazione della domanda nella tornata in cui il/la candidato/a matura il diritto a partecipare, la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata solo nella prima tornata bandita dopo che sia trascorso un anno solare. In questi casi la decorrenza giuridica ed economica nella nuova classe è posticipata di un anno solare rispetto al mese e all'anno di maturazione dell'anzianità di servizio.

3. In caso di mancata partecipazione da parte del/della candidato/a ad una o più sessioni, l'attribuzione della classe economica e giuridica slitterà di un numero di anni pari a quello delle sessioni alle quali il/la candidato/a era legittimato/a a partecipare e per cui non ha presentato domanda.

4. Se la valutazione negativa viene confermata, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9 della legge n. 240/2010.

5. In caso di irrogazione di sanzione disciplinare durante il biennio utile ai fini della maturazione della classe, la richiesta di attribuzione può essere presentata solo dopo che sia decorso un anno solare dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In questi casi la decorrenza giuridica ed economica della valutazione è determinata con decorrenza dall'anno solare successivo a quello di maturazione del diritto alla progressione economica. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio interrompe per tutto il periodo della sospensione la maturazione dell'anzianità di servizio utile alla progressione di carriera

Art. 3 Verifica dei requisiti previsti per l'attribuzione della classe

1. La verifica del possesso dei requisiti viene effettuata sulla base dei dati presenti nei sistemi informativi di Ateneo.

2. Le/i candidate/i che hanno svolto nel periodo di riferimento la propria attività istituzionale in tutto, o in parte, presso altri Atenei, potranno autocertificare la pregressa attività svolta all'esterno, ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni che saranno effettuate ai sensi delle normative vigenti.

Art. 3 bis Requisiti minimi per l'attribuzione della classe

1. Possono presentare domanda di progressione economica gli/le aventi diritto che abbiano svolto i seguenti adempimenti istituzionali:

A. Aver inserito, per l'anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda, il programma di tutti i corsi di cui si è titolari nella sezione didattica, voce "Insegnamenti", del sito web personale;

B. Aver inserito, per l'anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda, l'orario di ricevimento nella sezione apposita del sito web personale;

C. Aver regolarmente compilato e chiuso in AlmaRegistri, entro i termini stabiliti nelle Linee guida della programmazione didattica, i registri delle lezioni relativi al triennio accademico precedente l'emanazione del bando;

D. Aver regolarmente compilato e chiuso in AlmaRegistri, entro i termini stabiliti nelle Linee guida della programmazione didattica, i consuntivi delle attività relativi al triennio accademico precedente l'emanazione del bando;

E. Aver completato, entro l'ultima scadenza indicata dall'Ateneo, l'inserimento nel Catalogo Iris dei dati relativi alla propria produzione scientifica.

2. Il mancato possesso dei requisiti minimi equivale a valutazione negativa, secondo quanto previsto dall'art. 2bis comma 2.

Art. 4 Requisito relativo alla Didattica

1. Per i professori e le professoresse di I e II fascia è necessario avere complessivamente svolto, nei tre anni accademici precedenti l'emanazione del bando, almeno il 90% del compito didattico previsto dalle vigenti disposizioni di legge, o, in alternativa, il 90% delle ore complessivamente assegnate in fase 1 come compito didattico primario; tale requisito è da intendersi al netto delle riduzioni previste per ciascun anno accademico nelle Linee di indirizzo della programmazione didattica deliberate dagli Organi di Ateneo e regolarmente inserite, per l'anno di riferimento, nell'applicativo della programmazione didattica e risultanti dal relativo sistema informativo.

2. Per i ricercatori e le ricercatrici a tempo indeterminato: avere regolarmente svolto le attività didattiche integrative previste nel periodo di riferimento e risultanti dai consuntivi controfirmati dai responsabili di struttura.

3. Sono fatti salvi i casi debitamente documentati di impossibilità obiettiva a svolgere l'attività didattica assegnata.

4. Le ore effettivamente svolte sono verificate dal registro delle lezioni debitamente sottoscritto dal/dalla Responsabile della Struttura.

Art. 5 Requisito relativo alla Ricerca

1. Essere autrice/autore di almeno 3 lavori scientifici nel triennio solare precedente l'emanazione del bando, oppure:

- di una sola pubblicazione se nel triennio di riferimento si è coordinato un progetto competitivo nazionale o internazionale;
- di una sola pubblicazione, purché classificabile come monografia;
- di una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo pubblicato in rivista di classe A ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per i settori non bibliometrici;
- di una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo su rivista indicizzata e presente nel primo quartile della distribuzione delle riviste sulla base degli indicatori bibliometrici presi in esame, per almeno una categoria (subject category per WoS; ASJC per Scopus) per i settori bibliometrici.

2. Per lavori scientifici si intendono quelli riconosciuti come validi ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca. I lavori devono essere stati inseriti nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS entro i termini di scadenza fissati dall'Ateneo.

3. Le/i candidate/i che hanno usufruito di due anni di tempo definito nel periodo di riferimento devono essere autrici/autori di 2 pubblicazioni e non 3, o, in alternativa, di una monografia o di un articolo in rivista di classe A o nel primo quartile.

4. Le/i candidate/i che hanno maturato un periodo di assenza pari o superiore a tre mesi documentato per cause tutelate dall'ordinamento nel periodo di riferimento, devono essere autrici/autori di 2 pubblicazioni e non 3, o, in alternativa, di una monografia o di un articolo in rivista di classe A o indicizzato nel primo quartile.

4 bis Alle/ai docenti con disabilità accertata che ne facciano richiesta, anche nei casi in cui non abbiano maturato assenze, può essere riconosciuta la riduzione del requisito della ricerca a due pubblicazioni, e non 3, o, in alternativa, di una monografia o di un articolo in rivista di classe A o indicizzato nel primo quartile, fatta salva la possibilità per la commissione di riconoscere ulteriori riduzioni.

5. In caso di assenza per particolari motivi (salute; maternità/paternità; disabilità) tutelati dall'ordinamento superiore a 12 mesi è sufficiente essere autrici/autori di una sola pubblicazione, fatta salva la possibilità per la commissione, in casi di assenza per periodi superiori ai 18 mesi dovuta ai medesimi motivi di cui sopra, di riconoscere ulteriori riduzioni.

6. Sono previste ulteriori riduzioni per coloro che, nel triennio di riferimento, si siano trovati nelle posizioni specificate nell'art. 6, commi 2 e 3.

Art. 6 Valutazione relativa allo svolgimento delle attività gestionali

1. Ai fini della valutazione complessiva del triennio di riferimento le attività gestionali sono considerate esclusivamente per riconoscere riduzioni relative al requisito della ricerca.

2. È prevista per il requisito della Ricerca la riduzione a 2 prodotti per coloro che, per almeno un anno nel triennio di riferimento, abbiano ricoperto uno dei ruoli seguenti:

- Presidente/Coordinatrice/Coordinatore Corso di Studi e Responsabile di U.O.S.;
- Incarichi istituzionali negli Organi Accademici (componente del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione);
- Direttrice/ Direttore di Scuola di Specializzazione;
- Direttrice/Direttore Collegio Superiore/ISA/Sedi all'estero;
- Coordinatrice/Coordinatore di dottorato;
- Presidente del Presidio di Qualità/Comitato Unico di Garanzia/Presidente Commissione paritetica;
- Direttore di Struttura ex art. 25 dello Statuto di Ateneo;
- Vice Presidente di Scuola.

3. È prevista la riduzione a 1 prodotto della ricerca per coloro che, per almeno un anno nel triennio di riferimento, abbiano svolto il ruolo di Direttrice/Direttore di Dipartimento/Presidente di Campus/Coordinatrice/Coordinatore Campus, Presidente di Scuola, Prorettore/Prorettrice o delegato/delegata del Rettore.

4. È prevista la riduzione totale per chi abbia ricoperto, anche solo in uno degli anni di riferimento, il ruolo di Magnifico Rettore o di Prorettore Vicario.

Art. 7 Commissione di valutazione

1. La Commissione è composta da tre docenti di I fascia dell'Ateneo. Della commissione non possono fare parte coloro che hanno diritto all'attribuzione della classe stipendiale per ciascun bando. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione.

2. I componenti della Commissione sono proposti dal Rettore al Senato Accademico. All'interno della commissione è individuato un/una Presidente.

3. La Commissione per ciascuna sessione termina i propri lavori entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 2.

Il/la Presidente può chiedere al Magnifico Rettore una proroga di ulteriori trenta giorni dei termini per la conclusione dei lavori medesimi solo per comprovati e giustificati motivi.

4. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore.

Art. 8 Regime transitorio

1. Il presente regolamento trova applicazione in via transitoria nelle more dell'approvazione di nuove modalità di monitoraggio e di valutazione dell'attività didattica, della ricerca e della terza missione da parte dell'Osservatorio per la valutazione della Didattica, della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo e dell'Osservatorio per la valutazione della Terza Missione.
